

DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2022
558/2022/R/EEL

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE PER LA LIQUIDAZIONE AGLI ESERCENTI LA
MAGGIOR TUTELA DELLE SOMME DI CUI AL COMMA 7.1 DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 463/2022/R/EEL. MODIFICHE AL TIV, ALL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE 208/2022/R/EEL E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 337/2007**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1226^a riunione del 8 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: decreto-legge 183/20) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/2007 (di seguito: deliberazione 337/2007);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e l’allegato A alla medesima (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione /R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);
 - Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria;
 - Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione 30 dicembre 2021, 638/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 145/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 297/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2022/R/eel);
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 9 settembre 2022, prot. Autorità 39992 del 12 settembre 2022;

- la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 ottobre 2022, prot. Autorità n. 49472 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 13 luglio 2022 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- la legge 124/17 come da ultimo novellata dal decreto-legge 183/20 ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- di conseguenza a partire dall'1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele gradualmente, disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;
- il decreto-legge 152/21 ha confermato la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese (dell'1 gennaio 2023) mentre, con esclusivo riferimento ai clienti domestici, ha previsto che, a decorrere dalla predetta data, in via transitoria e nelle

more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali da concludersi entro il 10 gennaio 2024, tali clienti continuano a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;

- alla luce di quanto sopra, i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW continuano, al momento, ad avere diritto al servizio di maggior tutela secondo le tempistiche e con le modalità richiamate sopra;
- a partire dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, le predette microimprese che non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato saranno rifornite nell'ambito del servizio a tutele graduali loro destinato (di seguito: STG per le microimprese), disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, a copertura, rispettivamente, dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei relativi saldi di perequazione, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- in particolare, in occasione di ciascun aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* che lo compongono sono definiti considerando:
 - a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - b) per i trimestri successivi al primo di ciascun anno solare, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo ex- ante del corrispettivo *PED*, determinato sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo disponibili;
- con riferimento alla precedente lettera b):
 - l'ammontare di recupero è determinato come differenza tra:
 - a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativi ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;

- b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo;
- il predetto importo è recuperato nei successivi sei mesi mediante le c.d. aliquote di recupero, ricomprese nei livelli degli elementi *PE* e *PD* in vigore nel trimestre oggetto di aggiornamento;
 - la quantificazione delle grandezze rilevanti per la determinazione dell'ammontare di recupero avviene:
 - con riferimento alla stima dei costi di cui alla precedente lettera a), a partire dai dati di fabbisogno trasmessi all'Autorità da Acquirente unico (articolo 25.2 del TIV) e tenendo conto dell'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità;
 - con riferimento alla stima dei ricavi di cui alla lettera b), sulla base dei dati trasmessi dagli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali, relativi ai prelievi di energia elettrica effettuati dai clienti cui è erogato il servizio, distinti per tipologia di cliente e di tipologia di corrispettivo *PED* applicato; tali dati sono utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata da Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie (articolo 25.4 del TIV);
 - nell'ambito delle determinazioni relative all'aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il quarto trimestre 2022, sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero relativo alla parte di acquisto dell'energia elettrica stimato in quella sede risultava pari a circa 1,60 miliardi di euro, in ragione di costi superiori ai ricavi;
 - il predetto importo è risultato ascrivibile principalmente alla differenza positiva tra i prezzi effettivi registrati sui mercati all'ingrosso nel terzo trimestre 2022 e le stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento relativo al medesimo periodo, per effetto della marcata crescita delle quotazioni dell'energia elettrica su cui si sono riflesse le forti oscillazioni del prezzo del gas naturale, a loro volta alimentate dalle tensioni associate alla prosecuzione della guerra in Ucraina e alla riduzione delle forniture complessive di gas naturale dalla Russia;
 - con la deliberazione 463/2022/R/eel relativa all'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela per il quarto trimestre 2022 è stato adeguato, tra le altre cose, il valore degli elementi *PE* e *PD*, sulla base delle stime del costo medio di Acquirente unico per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022;
 - nel dettaglio, con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, al fine di contenere il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, in particolare di quelli registrati nell'ultimo trimestre, la citata deliberazione 463/2022/R/eel ha disposto:
 - i. di mantenere invariata rispetto al trimestre precedente, l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE*;

- ii. che l'ammontare non recuperato derivante da tale intervento concorra alla determinazione dell'ammontare di perequazione da raccogliere presso i clienti finali nel corso del 2023;
 - iii. in ragione della valorizzazione dell'elemento *PE* di cui al precedente punto i, che, entro la fine del 2022, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) eroghi agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero come risultante alla fine del terzo trimestre e che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nella forma di ricavo da corrispettivo *PED* nel corso del quarto trimestre (di seguito: importo da recuperare);
 - iv. che con successivo provvedimento siano date indicazioni alla CSEA circa le modalità attuative per procedere ai versamenti di cui al precedente punto;
- l'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel prevede, all'articolo 41, che anche i clienti che saranno serviti nell'ambito del STG per le microimprese contribuiscano al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, generati fino al 31 dicembre 2022 (di cui al precedente punto ii.), mediante l'applicazione del corrispettivo *C_{PSTGM}*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di determinare la miglior stima dell'importo di recupero come risultante alla fine del terzo trimestre, si è proceduto in coerenza con le medesime modalità utilizzate nell'ambito delle determinazioni delle condizioni economiche di maggior tutela (richiamate al precedente gruppo di considerati) a considerare tutti i dati di consuntivo relativi al terzo trimestre disponibili, con riferimento sia al fabbisogno di Acquirente unico destinato ai clienti in maggior tutela sia al PUN;
- conseguentemente alla determinazione della migliore stima dell'importo di recupero, la quota dell'importo di recupero che sarebbe stata raccolta presso i clienti finali nel corso del quarto trimestre è pari a 775 milioni di euro, posto che l'aliquota di recupero da internalizzare nell'elemento *PE* sarebbe stata dimensionata (come ricordato al precedente gruppo di considerati) avendo a riferimento un periodo di sei mesi;
- le modalità attuative del meccanismo di liquidazione dell'ammontare così individuato, in base a quanto previsto dalla deliberazione 463/2022/R/eel, devono essere tali da:
 - a) consentire una ripartizione dell'importo da recuperare agli esercenti la maggior tutela proporzionale all'energia da questi fornita ai clienti serviti in maggior tutela;
 - b) consentire il completo versamento di quanto spettante ai predetti esercenti entro la fine del mese di dicembre 2022;
 - c) garantire la minimizzazione degli oneri amministrativi sia in capo agli esercenti la maggior tutela, sia in capo alla CSEA;
- ai sensi dell'articolo 17 del TIV, la CSEA, nell'ambito delle comunicazioni relative all'applicazione del corrispettivo *PPE* ai clienti finali in maggior tutela, riceve

bimestralmente dagli esercenti il servizio informazioni circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali cui viene applicato tale corrispettivo;

- ai sensi dell'articolo 32 del TIV, in relazione al meccanismo di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela:
 - a) ciascun esercente la maggior tutela provvede a versare alla CSEA gli ammontari di propria competenza entro il 15 dicembre di ciascun anno;
 - b) la CSEA liquida le relative partite entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- come richiamato al punto ii. del precedente gruppo di considerati, l'importo da recuperare, che gli esercenti la maggior tutela riceveranno ai sensi del meccanismo di cui al presente provvedimento, concorrerà alla determinazione dell'elemento PPE^2 del corrispettivo PPE e del corrispettivo C_{PSTGM} che gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti le tutele graduali applicheranno, rispettivamente, ai clienti domestici e alle microimprese serviti in ciascun servizio nel corso del 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 454/2022/R/eel sono state disciplinate le procedure concorsuali relative al servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2023;
- il TIV e, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel che lo sostituisce, disciplinano, altresì le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia, nonché le misure per garantire l'operatività del servizio in occasione della selezione dei nuovi esercenti il servizio medesimo;
- in particolare, i predetti testi stabiliscono, tra l'altro:
 - a) con riferimento ai corrispettivi da applicare ai clienti finali, che qualora l'attivazione del servizio di salvaguardia abbia luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione, il parametro di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, se positivo, sia applicato in misura pari a zero;
 - b) le informazioni che, nell'anno di esecuzione delle procedure di selezione, il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) deve fornire al nuovo esercente la salvaguardia per consentire l'erogazione del servizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.

RITENUTO NECESSARIO:

- definire le modalità di erogazione, da parte di CSEA, degli importi da recuperare, che vengono quantificati in misura pari a 775 milioni di euro;
- al fine di contenere gli oneri amministrativi in capo alla CSEA e agli esercenti la maggior tutela e al contempo garantire l'erogazione del predetto importo entro la fine dell'anno 2022, prevedere che:
 - la quota parte dell'ammontare di cui al precedente punto spettante a ciascun esercente la maggior tutela sia determinata dalla CSEA come rapporto tra

l'energia elettrica di competenza dei primi due trimestri del 2022, così come risultante dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del TIV, e il totale dell'energia elettrica comunicata da tutti gli esercenti la maggior tutela con riferimento ai predetti trimestri;

- ai fini della determinazione della quota di cui al precedente alinea, la CSEA utilizzi le informazioni trasmesse dagli esercenti entro la data del 15 novembre 2022; i soggetti che a tale data non risultino aver trasmesso alcuna informazione relativa alla competenza del primo e/o del secondo trimestre 2022 perdono il diritto a partecipare al meccanismo oggetto del presente provvedimento, fermo restando che l'intero scostamento tra i costi e i ricavi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica dei clienti in maggior tutela sarà comunque compensato nell'ambito della perequazione relativa all'anno 2022 entro la fine dell'anno 2023, secondo le ordinarie tempistiche del TIV;
- l'ammontare così determinato sia regolato, unitamente agli importi della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2021, secondo le tempistiche previste al comma 32.5 del TIV;
- prevedere che, nell'ambito dell'aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il primo trimestre 2023 e della determinazione del corrispettivo *PPE* applicato ai clienti finali, siano definite altresì le modalità e le tempistiche con le quali gli esercenti la maggior tutela procederanno alla reintegrazione dell'importo da recuperare ricevuto ai sensi del presente provvedimento.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

- al fine di garantire l'operatività del servizio di salvaguardia per i nuovi esercenti il servizio, a partire dal 1 gennaio 2023, integrare le informazioni che il SII deve trasmettere nell'anno di esecuzione delle procedure concorsuali, con l'informazione relativa ai POD che si sono attivati a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE;
- procedere alla correzione di un errore materiale nell'Allegato A alla deliberazione 337/2007

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV e la seguente definizione:

- **importo da recuperare:** è pari alla stima dell'importo di recupero che sarebbe stato raccolto presso i clienti finali serviti in maggior tutela nel corso del quarto trimestre 2022 come risultante alla fine del terzo trimestre 2022.

Articolo 2

Disposizioni per la determinazione e la liquidazione dell'importo da recuperare

2.1 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere dalla CSEA il seguente importo:

$$R_i = I * \frac{q_i}{Q_{MT}}$$

dove:

- I è l'importo da recuperare posto pari a 775.000.000 euro;
 - q_i è, per ogni esercente la maggior tutela i , l'energia elettrica di competenza del primo semestre 2022 così come risultante dalle comunicazioni effettuate alla CSEA ai sensi dell'articolo 17 del TIV;
 - Q_{MT} è pari al totale dell'energia elettrica di competenza del primo semestre 2022 così come risultante dal complesso delle predette comunicazioni.
- 2.2 Qualora l'esercente di maggior tutela alla data del 15 novembre 2022 non abbia provveduto ad effettuare alcuna comunicazione di cui all'articolo 17 del TIV relativamente al periodo di competenza del primo e/o del secondo trimestre 2022, l'ammontare R_i di cui al comma 2.1 è pari a zero (0).
- 2.3 La CSEA entro il 30 novembre 2022 comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare R_i di cui al comma 2.1.
- 2.4 La CSEA provvede a regolare con ciascun esercente la maggior tutela l'ammontare R_i in occasione della regolazione dei meccanismi di perequazione di competenza dell'anno 2021, con le tempistiche definite al comma 32.5 del TIV.

Articolo 3

Modifiche al TIV e all'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel e all'allegato A alla deliberazione n. 337/2007

3.1 Il TIV è modificato come segue:

- a) all'articolo 43, comma 43.6:
 - i. alla lettera m) le parole "ai sensi del TIS." Sono sostituite dalle parole "ai sensi del TIS;"
 - ii. dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

“n) qualora il punto di prelievo sia stato attivato a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, la data di attivazione del servizio di salvaguardia ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 42.12.”;
 - iii. dopo il comma 43.7 è aggiunto il seguente comma:

“43.7bis Coerentemente con la regolazione vigente di cui all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà una

comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 43.6 relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE con efficacia nel corso del mese di dicembre e successivamente alla comunicazione di cui al comma 43.6.”.

3.2 L’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel è modificato come segue:

a) all’articolo 49, comma 49.6:

iv. alla lettera m) le parole “ai sensi del TIS.” Sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS;”;

v. dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

“n) qualora il punto di prelievo sia stato attivato a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, la data di attivazione del servizio di salvaguardia ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 48.12.”;

vi. dopo il comma 49.7 è aggiunto il seguente comma:

“49.7bis Coerentemente con la regolazione vigente di cui all’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà una comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 49.6 relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE con efficacia nel corso del mese di dicembre e successivamente alla comunicazione di cui al comma 49.6 .”.

3.3 All’articolo 4.2 dell’Allegato A alla deliberazione 337/2007, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i dati messi a disposizione dal SII con riferimento al numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l’energia elettrica prelevata per i mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;”.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

4.1 In occasione dell’aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il primo trimestre 2023, ferme restando le modalità di quantificazione dell’elemento PPE^2 del corrispettivo PPE applicato ai clienti finali, saranno definite le modalità e le tempistiche per la regolazione, da parte degli esercenti la maggior tutela, delle differenze tra l’ammontare derivante dall’applicazione di detto corrispettivo ai clienti finali e l’importo R_i di cui al comma 2.1.

4.2 Il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore del Sistema Informativo Integrato.

4.3 Il presente provvedimento, il TIV, l'allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione 337/2007, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini